

Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017

di Redazione

Agea, con le **istruzioni** operative n. 6 del 1° marzo 2017, ha offerto chiarimenti relativi all'accesso all'aiuto comunitario, regolamentato a livello nazionale con [decreto Mipaaf n. 911/2017](#) e riservato alle imprese del **settore vitivinicolo**.

A questo punto non rimane che le singole **Regioni** e le P.A. **adottino** gli **atti** necessari per **rendere operativa** l'agevolazione, **individuando**, nello specifico **criteri di priorità**, **requisiti di ammissibilità** e ulteriori **condizioni di ammissibilità** della **spesa**.

Soggetti interessati, come anticipato, sono le imprese operanti nel settore vitivinicolo.

In particolare, per poter **accedere** al contributo è necessario che l'impresa svolga almeno una delle seguenti attività:

- **produzione di mosto** di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- **produzione di vino** ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- **elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino** conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
- **produzione di vino** attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pur nel rispetto dei suddetti requisiti, non sono mai ammesse all'agevolazione le imprese che risultano **in difficoltà** ai sensi dell'articolo 2 punto 14, Regolamento UE 702/2014.

L'aiuto, che come detto consiste nell'erogazione di un **contributo**, è calibrato in ragione della dimensione dell'azienda richiedente poiché:

- per le **microimprese** e le **pmi** è disposto nella misura massima del **40%** della **spesa** effettivamente **sostenuta**, incrementato al **50%** nelle **Regioni** in cui si applica l'**obiettivo convergenza**;
- per le **imprese intermedie**, cioè quelle che hanno meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non è superiore a 200 milioni di euro, la misura massima è ridotta

al **20%** della spesa, elevata al **25%** nell'ipotesi di Regioni in cui si applica l'obiettivo **convergenza**;

- per le **grandi** imprese, quelle che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato è superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo è individuato nella misura del **19%** della spesa sostenuta.

Le spese ammesse al contributo devono essere riconducibili a **investimenti materiali e/o immateriali** in **impianti di trattamento**, in **infrastrutture** vinicole nonché in **strutture** e **strumenti** di **commercializzazione** del vino che devono essere mantenuti in azienda per almeno un quinquennio.

Per lo stesso periodo è richiesto che il bene mantenga il **vincolo** di **destinazione d'uso**, la **natura** e le **finalità** specifiche per le quali è stato **realizzato**.

Non sono **ammesse** nel calcolo del contributo spese per acquisti di **macchine** e **attrezzature usate**, gli **investimenti** riconducibili a **ordinarie sostituzioni**, **attrezzature** e **materia** di **vita utile breve** o **monouso**, nonché l'acquisto di **terreni** per un **valore superiore** al **10% dell'ammontare complessivo dell'investimento**.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

Affinché le spese rientrino nel calcolo del contributo erogabile, è necessario che siano state **realmente effettuate** e **rendicontate**.

Nello specifico, la spesa si ritiene **sostenuta** quando a essa si rende **accoppiabile** un **titolo** di **pagamento** e sia **rintracciabile** sulle **scritture contabili del c/c bancario** intestato al soggetto beneficiario e indicato nella modulistica con cui si è chiesto accesso all'aiuto.

Agea ricorda come il conto corrente indicato non può essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di **forza maggiore**. Inoltre, il conto corrente deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo.

Il **pagamento** tramite **conto corrente** rappresenta l'**unica modalità** concessa, infatti, le altre forme di pagamento quali l'assegno, rendono inammissibile il costo nel computo del calcolo per il contributo erogabile.

Le **domande** di aiuto devono essere fatte **su base regionale** e quando la medesima impresa effettua investimenti localizzati in diverse Regioni, bisogna procedere alla presentazione di una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Le prime **scadenze** per la presentazione delle domande sono rispettivamente:

- il **31 agosto 2017**, nelle Regioni che si avvalgono della delega da parte dell'OP Agea per l'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco,
- il **15 luglio 2017**, nelle Regioni che non si avvalgono della delega, in riferimento a domande per gli investimenti di durata annuale.

Articolo tratto da ["Euroconferencenews"](#)

